

Fondazione  
Casa Famiglia San Giuseppe  
Onlus

---

Statuto



W

1) Decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 7 giugno 1961 di erezione in ente morale e di approvazione del relativo statuto organico pag. 5

O

2) Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 18 luglio 1995 n. 6/117 di approvazione della modifica dello statuto pag. 6

I

3) Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 16 aprile 1999 n. 6/ 42512 di approvazione della modifica dello statuto pag. 8

D

4) Statuto vigente pag. 11

N

5) Statuto originario pag. 22

I

# FONDAZIONE CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ONLUS

**Sede Legale:** Via General Cantore n. 7  
20059 Vimercate  
Tel. 039/669122 - Fax 039/6081586

**Iscritta:** al n. 1371 Vol. 55 - Tribunale di Milano

**Partita IVA:** 00988290961  
**Cod. Fiscale:** 87000410156



## **Presentazione**

In data 16 aprile 1999 la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato le modifiche allo statuto della Fondazione apportate dal Consiglio di Amministrazione in seguito alla decisione di divenire organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

La nuova denominazione della Fondazione è così divenuta "Casa Famiglia San Giuseppe - Onlus".

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto doveroso pubblicare il testo del nuovo statuto, riproducendo altresì il testo dello statuto originario nonchè i decreti di approvazione di detto statuto originario e delle successive modifiche, la prima delle quali nel 1995 a seguito dell'avvenuta modificazione della natura giuridica della Casa da istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) a ente morale privato riconosciuto ai sensi art. 12 del codice civile.

Vimercate, dicembre 1999

**IL PRESIDENTE**  
S. Valagussa

**Decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 7 giugno 1961****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Vista la domanda diretta ad ottenere la costituzione in Ente morale dell'istituzione "Casa Famiglia San Giuseppe" con sede in Oldaniga frazione del Comune di Vimercate, dotata di idoneo patrimonio;

Visto lo statuto organico presentato per il governo della nuova istituzione;

Visti gli atti tra i quali i pareri espressi dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, dal Prefetto di Milano e dall'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia;

Veduta la legge 17 luglio 1850, n. 6972, con le successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

**DECRETA:**

Art. 1 - L'istituzione "Casa Famiglia San Giuseppe" con sede in Oldaniga frazione del Comune di Vimercate (prov. di Milano) è eretta in Ente morale.

Art. 2 - E' approvato lo Statuto organico in data 28 dicembre 1960 composto di 28 articoli.

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1961


F.to: GRONCHI

F.to: SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei Conti, addì 24 luglio 1961

Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 193



*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 3/8/61)*

**Modifica dello Statuto organico vigente della  
Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe" con sede in  
Vimercate (Mi) - (Deliberazione della giunta regionale  
del 18 luglio 1998 - n. 6/117)**

### **LA GIUNTA REGIONALE**

Vista l'istanza in data 21 aprile 1995, pervenuta il 12 maggio 1995, con la quale il presidente della Fondazione "Casa Famiglia S. Giuseppe" con sede in Vimercate (Mi), ente morale privato riconosciuto a' sensi dell'art. 12 del c. c. con d.g.r. n. 29166 del 3 novembre 1992, ha richiesto al presidente della giunta regionale l'approvazione del nuovo Statuto;

Dato atto che detta richiesta si pone in esecuzione della deliberazione dell'ente in data 22 dicembre 1994, verbalizzata con atto pubblico del 22 dicembre 1994 rep. n. 33.070 e racc. N. 2.339 a rogito del dr. Vittorio Meda, notaio in Milano, registrato a Milano il 10 gennaio 1995 al n. 1309 serie 1/A;

Rilevato che le proposte modifiche statutarie si concretano come segue

- nella complessiva revisione del testo, conseguente all'avvenuta modificazione della natura giuridica, ex IPAB;
- nella variazione del consiglio di amministrazione, in quanto a composizione;
- nell'introduzione di due nuovi organi quali il collegio dei revisori dei conti ed il direttore;
- nella caratterizzazione dell'assemblea degli amici quale organo consultivo;

Ritenuto opportuno accogliere dette proposte così come richiesto dall'ente;

Visti gli artt. 12 e 16 del c.c. e 4 delle relative disposizioni d'attuazione nonché l'art. 14 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 che ha disposto la delega delle funzioni amministrative statali alle regioni nei confronti fra l'altro delle persone giuridiche private operanti nell'ambito regionale ed in campo socio-assistenziale;

Visto altresì l'art. 55 - 2° comma punto d) - della l.r. n. 1/1986 così come modificato dall'art. 19 - 2° comma - della l.r. n. 25/1990;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, a' sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 40/93, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 479/93;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera


- di approvare le modifiche in premessa citate apportate allo Statuto della Fondazione "Casa Famiglia San Giuseppe" di Vimercate (Mi) con deliberazione dell'ente in data 22 dicembre 1994, verbalizzata con atto pubblico del 22 dicembre 1994 rep. n. 33.070 e racc. n. 2.339 a rogito dr. Vittorio Meda notaio in Milano, registrato a Milano il 10 gennaio 1995 al n. 1309 serie 1/A, costituente parto integrante del presente atto (Omissis);

- di disporre la notifica del presente atto all'ente interessato ai fini anche degli ulteriori conseguenti adempimenti a' sensi dell'art. 34 del c.c. nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il presidente: Formigoni

Il segretario: Fermo

*(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie ordinaria - n. 34 del 24 agosto 1995)*



**D.G.R. 16 aprile 1999 - n. 6/47512**

**Modifica dello Statuto della Fondazione "Casa Famiglia S. Giuseppe" con sede in Vimercate (Mi) che viene ad assumere la denominazione di Fondazione "Casa Famiglia San Giuseppe - ONLUS"**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTI gli artt.12 e 16 del Codice Civile, art. 4 delle relative disposizioni di attuazione, nonché l'art. 14 del D.P.R. n. 616 del 24/07/77 che ha disposto la delega delle funzioni amministrative statali alle Regioni nei confronti fra l'altro delle persone giuridiche private operanti nell'ambito regionale ed in campo socio assistenziale;

VISTI

- l'art. 55, 4° comma, punto d) della L.R. n. 1/1986 così come modificato dall'art. 19, 2° comma della L.R. n. 25/1990;
- l'art. 10 del D.lgs. N. 460 del 4/12/97;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente riferisce:

- dell'istanza pervenuta in data 8.7.1998 con la quale il Presidente della Fondazione "Casa Famiglia San Giuseppe" con sede in Vimercate (MI), Ente Morale di diritto privato riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile con D.R.G. 3.11.92 n. 5/29166, ha richiesto alla Giunta Regionale l'approvazione del nuovo statuto in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 21.5.1998 verbalizzata con atto pubblico del 21.5.1998 rep. N. 52999 e prog. N. 4398 a rogito del Dr. Vittorio Meda, notaio in Milano, registrato a Milano il 2.6.1998 successivamente modificato con atto pubblico del giorno 1.12.1998 rep.



n. 55959 e prog. N. 4837 a rogito del Dr. Vittorio Meda, notaio in Milano, registrato a Milano il 1-7.12.1998 al n. 45709 serie 1A.

- della documentazione integrativa pervenuta in data 23.3.1999 sulla base di motivata richiesta dell'amministrazione regionale inoltrata all'Ente con nota 8.9.1998 n. 19633/G1;


RILEVATO che le proposte modifiche statutarie si concretano nell'adeguamento del dettato statutario alla disciplina normativa ONLUS introdotta con il D.Lgs. n. 460/1997;

DATO ATTO che in ordine al riconoscimento giuridico e conseguentemente alla modifica dello statuto degli Enti Morali di diritto privato sono stati esperiti ulteriori approfondimenti ed acquisiti pareri dai quali si desume che non compete alla Giunta Regionale verificare il possesso dei requisiti previsti per il godimento dei benefici di cui al D.Lgs. 460/97 stante la mera valenza tributaria dello stesso;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente visti gli accertamenti esperiti dal funzionario istruttore, ha fatto proprie le soluzioni proposte con il presente provvedimento e riferisce che non sussistono elementi ostativi all'accoglimento della richiesta di cui trattasi proponendo quindi l'adozione del presente atto;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 10/05/1997 n. 127;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,



Delibera

- di approvare le modifiche in premessa citate apportate allo Statuto della Fondazione "Casa Famiglia San Giuseppe" di Vimercate (Mi) con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente in data 21 maggio 1998, verbalizzata con atto pubblico del 21 maggio 1998 rep. n. 52999 e prog. n. 4398 a rogito dr. Vittorio Meda, notaio in Milano, registrato a Milano il 2 giugno 1998 successivamente modificato con atto pubblico del giorno 1 dicembre 1998 al n. 55959 e prog. N. 4837 a rogito dr. Vittorio Meda, notaio in Milano, registrato a Milano il 17 dicembre 1998 al n. 45709 serie 1A quest'ultimo costituente parte integrante del presente atto;
- di dare atto che conseguentemente l'ente di cui trattasi viene ad assumere la nuova denominazione di "Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe - ONLUS";
- di disporre la notifica del presente atto all'ente interessato ai fini anche degli ulteriori e conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 33 del Codice Civile nonchè la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il presidente: Formigoni

Il segretario: Sala

*Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia—serie inserzioni—n. 20 del 19 maggio 1999)*

STATUTO DELLA FONDAZIONE  
CASA FAMIGLIA S. GIUSEPPE - ONLUS

**SCOPI**

**Art. 1**

Per iniziativa della compianta Sig.ra Bice Molina ved. Cremagnani fu fondata nell'anno 1946 in Vimercate nella frazione di Oldaniga una istituzione di beneficenza.


Detta istituzione, con l'avvenuto riconoscimento in data 25 gennaio 1993 della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 c.c., è costituita in fondazione denominata "Casa Famiglia San Giuseppe - ONLUS" avente sede a Vimercate, Via G. Cantore n. 7.

La Fondazione è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997. La Fondazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione esterna della medesima.

**Art. 2**

La Fondazione svolge attività di assistenza sociale e socio-sanitaria; non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa ha lo scopo di accogliere persone anziane residenti o domiciliate nei Comuni di Vimercate e limitrofi, provvedendo al loro ricovero, mantenimento ed assistenza nella casa di risposo ubicata presso la sede dell'Ente.

Per il migliore raggiungimento di tale scopo la Fondazione, che si richiama esplicitamente al principio cristiano del valore e della dignità di ogni vita umana, svilupperà tutte le opportune iniziative per prevenire o comunque ritardare il



naturale degrado psico-fisico degli ospiti, coltivando nella conduzione della casa di riposo quella dimensione di famiglia che ne connota la denominazione. In tal senso sarà in particolare ricercato e promosso il collegamento con le famiglie e le comunità di origine degli ospiti, anche attraverso l'apertura della casa di riposo alla presenza dei volontari e delle associazioni di volontariato.

La Fondazione potrà inoltre realizzare, sia direttamente sia in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, altre iniziative di carattere assistenziale a favore delle persone anziane, valorizzando la competenza e l'esperienza acquisita dall'Ente con la conduzione della casa di riposo.

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

## **PATRIMONIO**

### **Art. 3**

Il perseguimento dei fini statutari della Fondazione ed il suo funzionamento sono garantiti dal patrimonio dell'Ente, formato dal bene immobile conferito alla sua costituzione, e successivamente trasformato ed ampliato, e dai beni mobili in esso esistenti, come descritti nell'inventario dell'Ente.

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con altre donazioni, mobiliari ed immobiliari, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonchè da elargizioni o contributi da parte di persone fisiche, Enti pubblici e privati, sempre che le donazioni, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dallo statuto.

### **Art. 4**

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone

delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3.;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- delle quote versate dagli Amici di cui all'art. 6;
- delle rette di ricovero e dei contributi di Enti pubblici territoriali, sia a titolo di concorso delle rette di ricovero che per l'assistenza socio sanitaria assicurata agli ospiti;
- di qualsiasi altro corrispettivo di eventuali servizi resi.

## **ORGANI**

Art. 5

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, di cui due di diritto, due designati e cinque elettivi.

Sono membri di diritto:

- . il preposto Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Stefano di Vimercate;
- un discendente della fondatrice Signora Bice Molina Ved. Cremagnani, da nominarsi per iscritto dal più prossimo dei suoi parenti in linea retta. Qualora fosse estinta la discendenza della Fondatrice, la nomina di tale membro di diritto spetterà al Preposto Parroco della Parrocchia di S. Stefano di Vimercate, che sceglierà con preferenza tra i Benefattori dell'Ente.

Sono membri designati:

- . un rappresentante dell'Arcivescovo di Milano;
- un rappresentante del Sindaco di Vimercate, da scegliersi con preferenza tra i Benefattori dell'Ente.

I cinque membri elettivi sono nominati dall'Assemblea dei Benefattori di cui all'art. 11.

I membri del Consiglio di Amministrazione, eccettuati quelli di diritto, durano in carica 3 anni e possono essere confermati o rieletti.

In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare uno o

più consiglieri, la sostituzione del consigliere mancante sarà effettuata dal soggetto che lo aveva nominato. Il nuovo Consigliere dura in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio in essere.

#### Art. 6

Le persone e gli enti che, condividendo le finalità del presente statuto intendano contribuire al loro raggiungimento, possono essere ammessi a far parte dell'Assemblea dei Benefattori con la denominazione di "Amici della Casa Famiglia San Giuseppe".

L'ammissione su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due Amici, avviene con deliberazione insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amici sono tenuti al pagamento di una quota annuale, determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di Amici può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto e dei relativi regolamenti per altri motivi che comportino indegnità.

Il Consiglio provvederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione dell'Albo degli Amici.

#### Art. 7

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione

Della Fondazione inoltre fa parte l'Assemblea dei Benefattori, con i compiti di cui all'art. 11.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo il

rimborso delle spese sostenute nel loro espletamento.

## **PRESIDENTE**

### **Art. 8**

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli stessi suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Benefattori;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, coadiuvato dal Direttore della casa di riposo per quanto ne riguarda specificatamente il funzionamento;
- firmare gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvedere ai rapporti con le autorità e con le pubbliche amministrazioni;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'osservanza dello statuto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, se nominato, oppure il Consigliere di amministrazione più anziano di età.


## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 9**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare spetta al Consiglio:

- nominare il Presidente e, se lo ritiene, il Vice Presidente;



- deliberare circa l'ammissione e la esclusione degli Amici, con giudizio insindacabile, e determinare la quota annuale dovuta dagli Amici;
  - approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario, che decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno;
  - approvare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo, da portare a conoscenza dell'Assemblea dei Benefattori corredato da apposita relazione di accompagnamento;
  - determinare le rette di ricovero ed i corrispettivi di qualsiasi altro servizio, con ogni potere discrezionale per eventuali deroghe particolari per casi opportunamente documentati;
  - provvedere alla nomina del Direttore della casa di riposo ed alla gestione del relativo personale;
  - approvare eventuali modifiche allo statuto previo parere consultivo dell'Assemblea degli Amici;
  - approvare i regolamenti della casa di riposo.
- Spetta infine al Consiglio deliberare le modalità di impiego degli utili e degli avanzi di gestione, da finalizzare esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, restando preclusa la distribuzione anche in modo indiretto, di detti utili, avanzi, fondi o riserve di qualsiasi tipo.

#### Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta al mese ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

Le convocazioni straordinarie devono essere fatte per iscritto con preavviso di almeno otto giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Qualora l'avviso di convocazione preveda una seconda convocazione, questa non potrà essere fissata nello stesso



giorno della prima.

Le adunanze sono valide se è presente la metà più uno dei membri del Consiglio. Nel caso di seconda convocazione l'adunanza è valida qualsiasi sia il numero dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di modifica dello statuto, da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni hanno luogo con voto palese, salvo richiesta di voto segreto da parte di almeno due consiglieri.

Il Consiglio nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il segretario per la verbalizzazione delle adunanze. I verbali trascritti su apposito registro, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

## **ASSEMBLEA DEI BENEFATTORI**

Art. 11

L'Assemblea dei Benefattori è costituita da tutti gli Amici della Casa Famiglia San Giuseppe, di cui all'art. 6.

I compiti devoluti all'Assemblea sono:

- eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, ai sensi dell'art. 5, ed eleggere il revisore dei conti;
- contribuire all'individuazione degli indirizzi generali per la formazione del bilancio preventivo ed esprimere la propria valutazione sul bilancio consuntivo;
- esprimere parere sulle proposte di modifica dello statuto;
- esprimere parere sulla estinzione o trasformazione della Fondazione.

Il parere dell'Assemblea potrà altresì essere richiesto dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno per il migliore coinvolgimento e partecipazione degli Amici alla vita dell'Ente. I pareri dell'Assemblea non hanno valore vincolante per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

L'Assemblea dei Benefattori si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte l'anno, a maggio ed a novembre per gli adempimenti specificati all'art. 11 in ordine al bilancio consuntivo ed alla formazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea potrà altresì essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ciò sia richiesto per l'adempimento di altri compiti devoluti all'Assemblea secondo l'art. 11, quando il Presidente della Fondazione o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonchè quando lo richieda almeno un quarto degli Amici.

La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente con avviso da affiggere, almeno 15 giorni prima di quello della adunanza, in modi visibile nella sede della Fondazione e inviato o recapitato agli Amici. Nello stesso avviso potrà indicarsi la data della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima. Alle assemblee possono intervenire tutti gli Amici, eccettuati quelli non in regola con il pagamento della quota annuale. Hanno diritto di voto gli Amici ammessi da almeno sei mesi. Ogni Amico ha diritto ad un solo voto, che può delegare per atto scritto ad altro Amico con diritto di voto. Ogni Amico non può avere più di due deleghe.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente della Fondazione o dal Vice Presidente, se nominato o da un consigliere e ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente nomina il segretario dell'assemblea, che dovrà curare la verbalizzazione dell'adunanza, e quando occorra due scrutatori.

Per la validità delle assemblee è richiesta la presenza della metà più uno degli Amici. In caso di seconda convocazione l'adunanza è valida soltanto se il numero degli Amici presenti è almeno pari al doppio dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Le deleghe concorrono a formare il numero legale. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni si fanno per alzata di mano a meno che non avvengano per acclamazione; hanno luogo con votazione segreta quando lo richieda un quarto degli Amici presenti ed aventi diritto

di voto. Le nomine avvengono a maggioranza relativa ed a scheda segreta.

I verbali delle adunanze, trascritti su apposito registro, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

### **REVISORE DEI CONTI**

Art. 13

Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Benefattori preferibilmente tra gli Amici stessi. Il revisore dei conti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, dura in carica tre anni e può essere confermato. Il revisore dei conti vigila sulla gestione della Fondazione e redige la relazione di controllo sul bilancio consuntivo.

### **DIRETTORE DELLA CASA DI RIPOSO**

Art. 14

Il Direttore della casa di riposo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli è responsabile della conduzione diretta della casa di riposo, secondo le istruzioni del Consiglio. Coadiuvato altresì il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che riguardano la casa di riposo stessa.


Nell'espletamento delle proprie funzioni il Direttore è tenuto ad osservare e far osservare i regolamenti interni della casa di riposo. Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente.

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato.

### **NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 15

Il funzionamento della casa di riposo è disciplinato da appositi regolamenti, di competenza del Consiglio di Amministrazione, per le differenti attività ed esigenze. I regolamenti di carattere generale, dopo la loro approvazione, verranno trasmessi per conoscenza all'autorità di Vigilanza.



In particolare, specifico regolamento determinerà la pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente, con riferimento ai contratti collettivi di lavoro applicabili all'Ente.

Sulle domande di ammissione al ricovero decide con giudizio insindacabile il Consiglio di Amministrazione, che potrà delegare in merito ogni competenza al Direttore della casa di riposo, specificando con norma interna i criteri generali ai quali attenersi per l'esercizio della delega.

#### Art. 16

Il servizio di cassa della Fondazione è affidato ad istituto bancario preferibilmente operante in Vimercate, con specifica convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Gli ordinativi di riscossione ed i mandati di pagamento dovranno essere muniti della firma del Presidente e del Direttore. In caso di assenza o impedimento dei titolari di firma, i rispettivi poteri di firma sono conferiti a sostituti che il Consiglio di Amministrazione potrà nominare sia a tempo determinato che per l'intera durata del Consiglio stesso.

Per le minute ed urgenti spese connesse al funzionamento della casa di riposo è istituita una cassa economale, da affidarsi in gestione a dipendente con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. La gestione della cassa economale sarà disciplinata da specifico regolamento.

### **NORMA FINALE**

#### Art. 17

Per tutto quanto non indicato e disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti per le fondazioni riconosciute, con esplicito richiamo agli artt. 12 e seguenti del titolo II C.C.

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 - Legge 23 dicembre 1996 n. 662.



La fondatrice: Bice Molina ved. Cremagnani